

DIRETTIVA TRANSITORIA PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA
AI SENSI DELLA LEGGE 240 del 30 DICEMBRE 2010

La legge 240 del 30 Dicembre 2010, entrata in vigore il 29 gennaio 2011, relativa alle norme in materia di organizzazione delle Università, con l'art. 29, comma 11 lettera d), ha disposto l'abrogazione dell'art. 51, comma 6, della legge n. 339/1997 che consentiva agli Enti di ricerca di conferire assegni di ricerca. L'art. 22 della medesima legge di riforma regola il conferimento dei "nuovi" assegni di ricerca presso le Università e gli Enti di Ricerca e prevede, nel suo comma 4, che gli Enti "*disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento*". Per quanto concerne l'importo degli assegni, lo stesso articolo al comma 7 stabilisce un importo minimo.

Le novità più significative e le disposizioni previgenti mantenute contenute nell'art. 22 della legge 240/11 relativamente agli assegni di ricerca sono le seguenti:

1. essi potranno gravare sia su fondi derivanti dal FFO che su fondi esterni;
2. la durata dovrà essere compresa tra 1 e 3 anni rinnovabile fino ad un massimo di 4 anni;
3. viene modificato il regime delle incompatibilità;
4. l'importo degli assegni è determinato dal soggetto che intende conferire i medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro;
5. la durata massima del rapporto instaurato con il titolare dell'assegno di ricerca risente del limite complessivo di dodici anni, anche non continuativi, con il medesimo soggetto, fissato per altre tipologie di rapporto "precario" con Università o Enti di Ricerca.

In attesa del decreto ministeriale sopra menzionato e della entrata in vigore del disciplinare INAF che regolamenti la materia in oggetto e al fine di non creare un blocco seppur temporaneo nel conferimento degli assegni, si stabilisce quanto segue:

- i contratti relativi ad assegni di ricerca conferiti nel vigore della previgente normativa e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge n. 240/11 (29 gennaio), rimangono in vigore fino alla data di scadenza;

-i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge 240 del 30 dicembre 2010 (29 Gennaio 2011) sono prorogabili sino a un massimo di sei mesi e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2011 e restano vincolati alla previgente normativa;

-le procedure bandite prima dell'entrata in vigore della legge sono da considerare efficaci e dunque non annullabili;

-nel caso di contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge 240 del 30 Dicembre 2010, ma prima dell'emissione del decreto del Ministro e che prevedono un importo inferiore all'importo stabilito dalla presente direttiva, il Direttore di Struttura, di concerto con il responsabile del progetto, o il Direttore Generale, su indicazione del Direttore Scientifico, nel caso

di bandi nazionali, adegua il costo e la durata minima dell'assegno a quanto previsto dalla presente direttiva. Ove, viceversa, l'importo minimo fissato dal Decreto Ministeriale sia superiore a quello dell'assegno, il Direttore di Struttura, di concerto con il responsabile del progetto, o il Direttore Generale, su indicazione del Direttore Scientifico, nel caso di bandi nazionali, provvederà all'adeguamento al rialzo del suddetto importo dalla data di entrata in vigore del D.M., salvo che non sia diversamente specificato dal D.M. stesso. I contratti stipulati dovranno far riferimento alla nuova normativa prevista dalla legge 240 del 30 dicembre 2010 e alla presente direttiva;

-per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, l'INAF può conferire assegni di ricerca attraverso procedure concorsuali, secondo le modalità stabilite dall'art. 22 della legge 240 del 30 dicembre 2010. I bandi dovranno indicare i capitoli di spesa dove sia stata accertata la copertura economica per l'intera durata del contratto o il riferimento ad accordi stipulati con enti pubblici o privati, italiani o stranieri, nei quali sia esplicitamente dichiarato l'impegno al finanziamento dell'assegno. I capitoli di spesa potranno gravare su fondi di funzionamento ordinario o su fondi esterni;

-il costo degli assegni da bandire sarà di norma pari all'importo massimo previsto dalla precedente normativa in materia, così come stabilito dal DM 45/2004 del 26 Febbraio 2004. Tale importo potrà essere aumentato in misura non superiore al 10%. Previa autorizzazione del Direttore Generale, sentito il Direttore Scientifico, l'importo massimo potrà essere superato in casi specifici e motivati;

-gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva di ogni singolo assegno, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, come previsto dall'art. 22 comma 3, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

-i bandi sono emanati dal Direttore della Struttura di Ricerca presso la quale viene prevalentemente svolta l'attività del progetto o dal Direttore Generale, su proposta del Presidente, nel caso di bandi a carattere nazionale. La commissione è nominata dal Direttore della Struttura sentito il responsabile scientifico del progetto di ricerca, o dal Direttore Generale su proposta del Presidente nel caso di bandi a carattere nazionale.

Le funzioni e i compiti spettanti al Direttore Generale e al Direttore Scientifico dell'INAF ai sensi della presente direttiva saranno assolti, sino alla nomina degli stessi, dal Direttore del Dipartimento Strutture di Ricerca dell'INAF.